



La nuova valutazione nel primo ciclo

Principali riferimenti normativi

DPR 249/1998 - Statuto delle studentesse e degli studenti

DPR 275/1999 - Regolamento autonomia

Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012

Legge 107/2015 - Buona scuola

D.lgs. 62/2017 - Valutazione I ciclo

Legge 71/2017 novellata dalla legge 70/2024 - Bullismo e cyberbullismo

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018

D.M. 14/2024 - Certificazione delle competenze

- **Legge 150/2024 - Valutazione, tutela autorevolezza, indirizzi scolastici differenziati**
- **O.M. 2025 - Valutazione apprendimenti scuola primaria e valutazione comportamento scuola secondaria di I grado**



La Legge 150/2024: le novità nel primo ciclo

Scuola PRIMARIA

- **Giudizi sintetici** (da *ottimo* a *non sufficiente*) per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento
- Eliminata definitivamente la valutazione numerica
- La riforma mira a **migliorare la comunicazione con le famiglie** e a rendere la valutazione più comprensibile

Scuola SECONDARIA I GRADO

- **Voti numerici** espressi in decimi per il **comportamento**
- Gli studenti che ottengono un voto di **5 in comportamento** sono **bocciati**
- Il 5 può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico
- Non è previsto un debito formativo specifico

LA VALUTAZIONE NON È IL FINE, MA LO STRUMENTO

1. La funzione principale della valutazione è quella **formativa**: la valutazione non è un fine in sé, ma uno strumento per favorire l'apprendimento attraverso l'autoregolazione.
2. L'autoregolazione consiste nel farsi carico dei propri processi cognitivi e motivazionali per raggiungere un obiettivo.



La valutazione PER l'apprendimento

La prospettiva della **valutazione per l'apprendimento** è presente nelle Indicazioni Nazionali

La **valutazione come processo regolativo** non giunge alla fine di un percorso

"Precede, accompagna, segue" ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi

Tempi di applicazione dell'O.M. Dal secondo quadrimestre 2024/2025



Art. 7, O.M. 2025

*In via transitoria, per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di **adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione** per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per **fornire opportuna informazione alle famiglie** degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza **si applicano a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico**, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Parimenti, **a partire dall'ultimo periodo** stabilito da ciascuna istituzione scolastica **cessano di produrre effetti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.***

La valutazione nella scuola primaria

Art. 3, c. 1, O.M. 2025

*A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per **ciascuna delle discipline** di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso **giudizi sintetici** correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva **formativa** della valutazione e della valorizzazione del **miglioramento** degli apprendimenti*

I giudizi sintetici, da riportare **nel documento di valutazione per ciascuna disciplina** del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:

- A) OTTIMO**
- B) DISTINTO**
- C) BUONO**
- D) DISCRETO**
- E) SUFFICIENTE**
- F) NON SUFFICIENTE**



La valutazione *in itinere*

Art. 3, c. 5, O.M. 2025

*La valutazione in itinere resta espressa **nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa**, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.*

La valutazione nella scuola secondaria di I grado

Art. 5, cc. 1 e 2, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

*1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del **comportamento** degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con **voto in decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*

2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.



Art. 5, c. 3, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

*In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento **inferiore a sei decimi**.*

La valutazione del comportamento

I criteri per la valutazione del comportamento devono essere **chiari, condivisi e spiegati agli studenti** per favorire una valutazione trasparente e costruttiva

La valutazione del comportamento deve essere oggetto di attenta **osservazione** da parte dei docenti quale indicatore importante per comprendere eventuali **situazioni problematiche o di disagio** che saranno considerate per opportuni interventi di aiuto

La valutazione del comportamento

**Rispetto delle
regole**

**Rispetto verso
gli altri**

Partecipazione

**Autocontrollo e
gestione delle
emozioni**

**Responsabilità
personale**

**Capacità di
lavoro in
gruppo**

**Empatia e
solidarietà**

Comunicazione

**Iniziativa e
proattività**

Adattabilità

Alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

Articolo 4, O.M. 2025

*La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel **piano educativo individualizzato** predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*

*La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del **piano didattico personalizzato** predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170*

NON CAMBIA NULLA!